

(N. 87)

GIORNALE DI PASSARIANO.

Martedì 20. Ottobre 1807. Udine.

NOTIZIE STRANIERE

INGHILTERRA

Londra 19. Settembre.

Tutte le lettere del Continente s'accordano a dire, che l'Imperator di Russia ha fatto invitare il Re di Svezia a desistere da qualunque ostilità contro la Francia, e soprattutto, nel caso in cui egli facesse sortire la sua flotta di Carlscrona, a non farla agire di concerto con quella degl'Inglesi. Il Re di Svezia, per quanto si dice, ha risposto che, come monarca indipendente, egli non doveva render conto a veruno delle sue azioni. Sembra dunque decisa la guerra fra queste due Potenze, e per conseguenza anche fra l'Inghilterra e la Russia.

La Corrispondenza di Gottenburgo conferma infatti l'arrivo del Re di Svezia a Carlscrona, e gli ordini da lui dati alla sua flotta perchè si tenga pronta a far vela. (*The Star.*)

TURCHIA

Costantinopoli 28. Agosto.

Il sig. generale Sebastiani ha frequenti conferenze coi membri del ministero ottomano; questo ministro è oltrremodo occupato, specialmente dopo

che il gran Signore ha spedito a Giurgewo, ove trattasi la pace, due nuovi plenipotenziarj, presi dal corpo de' legali.

La situazione delle cose nell'interno dell'Impero è presso a poco sempre la medesima. Si continua a far venir truppe dall'Asia, il che sembrerà strano in un momento in cui la conclusione della pace definitiva colla Russia può esser riguardata come certa.

La flotta inglese non ha finora nulla intrapreso.

Non sappiamo ancora se l'ammiraglio russo abbia abbandonato i Dardanelli. La Porta deve consegnargli tutti i prigionieri di guerra della sua nazione che sono a Costantinopoli.

(*Jour. du Soir*)

GERMANIA

Francfort 5. Ottobre.

Ecco quanto ci si scrive dalla Prussia orientale: „ Sono giunti a Memel „ alcuni deputati della nobiltà e della „ cittadinanza per esporre al Re la triste „ situazione del paese. L'epizoozia „ ha fatto perire quasi tutte le bestie „ cornute ed altre: sopra un'estensione „ di 3 a 4 miglia si trovano appena „ tre o quattro vacche, e rimane appena „ il dodicesimo de' cavalli. Nella „ maggior parte delle campagne non „ si è seminato nè orzo, nè avena.

„Oltre questo, la mortalità fra gli uomini è tale che ne muore uno o-
gni quattro individui circa.”

(*Jour. de l'Emp.*)

IMPERO D'AUSTRIA

Vienna 22. Settembre.

Si assicura, che l'Arciduca Carlo, dopo che avrà terminato tutte le riviste delle truppe austriache, si recherà a Parigi.

Avendo l'Imperatore ricevuto a Gratz un corriere del gen. di Zach, governatore di Trieste, colla notizia dell'arrivo in quel porto d'un corpo d'armata russa, che domanda il passaggio per gli Stati austriaci onde ritornare, dalla parte dell'Ungheria, nelle provincie della Russia, fu immediatamente dato ordine al gen. di Zach d'accordare il passaggio, di accogliere nel miglior modo le truppe russe, e di provvedere altresì a tutti i loro bisogni, a spese del governo austriaco, il quale secondo le offerte dal Principe di Kurakin, riceverà in seguito dalla corte di Pietroburgo tutte le somme, che avrà sborsato. (*Pub.*)

NOTIZIE INTERNE.

REGNO D'ITALIA.

Milano 12. Ottobre.

NAPOLEONE, per la grazia di Dio e per le Costituzioni, Imperatore de' Francesi, Re d'Italia, e Protettore della Confederazione del Reno.

EUGENIO NAPOLEONE di Francia, Vice-Re d'Italia, Principe di Venezia, Arcicancelliere di Stato dell'Impero Francese, a tutti quelli che vedranno le presenti, salute:

Sopra rapporto del Ministro delle Finanze,

Visto l'art. 5. del Decreto di governo 4. giugno 1807. prescrivente che a cominciare dal 1. luglio di detto anno nessuna Ricettoria o Dogana potesse ammettere Mercanzia inglese a professione, o pagamento di Dazio tanto di entrata che di transito;

Il Decreto di S. M. delli 27. luglio 1805. in vigor del quale tutte le merci inglesi si dichiarano proibite nel Regno d'Italia;

L'altro Decreto di S. M. delli 10. giugno 1806. con cui fu riconfermata la proibizione tanto delle merci manifatturate provenienti dalle fabbriche o dal commercio inglese, che di quelle che sono riputate inglesi qualunque ne sia l'origine;

Il Decreto delli 30. settembre detto anno prescrivente che le merci della natura di quelle reputate inglesi, e state commissionate anteriormente o nei primi tre giorni dopo la pubblicazione del Decreto 10. giugno nelle fabbriche dei paesi amici, o neutri non sarebbero ammesse che nel caso venissero presentate nelle Dogane avanti il 1. gennaio 1807. il qual termine fu coll'art. 4. dell'altro decreto delli 18. gennaio 1807. prorogato a tutto il successivo febbrajo termine di rigore;

Il Decreto di S. M. delli 21. Novembre relativo alla interdizione d'ogni commercio, e comunicazione coll'Inghilterra;

Il Decreto Nostro di esecuzione delli 10. dicembre, con cui fu ordinata tra le altre misure la notificazione di tutte le mercanzie provenienti da fabbriche o colonie inglesi;

L'altro Decreto delli 7. gennaio 1807. in vista del quale i registri per dette notificazioni si dichiarano chiusi due giorni dopo, termine stato prorogato d'ordine nostro dal Consultore di Stato Direttore generale della polizia a quattro giorni dopo la pubblicazione dell'avviso delli 15. detto mese, con dichiarazione che le dette mercanzie, le quali non fossero state entro detti termini notificate sarebbero immediatamente confiscate; ed i contravventori irremissibilmente puniti colle pene richiamate dall'art. 2. del Decreto 10. dicembre 1806.

Visto finalmente il Decreto di S. M. delli 12. gennaio 1807., che accorda l'introduzione nel Regno di alcune manifatture procedenti dal granducato di Berg; l'altro Decreto delli 18. detto mese relativo al transito delle merci menzionate nell'art. 2. del Decreto 10. giugno 1806., e provenienti da paesi amici o neutri, e i Decreti nostri delli 12. giugno 1807. e 2. corrente ottobre che hanno permesso il detto transito anche per gli stradali di Chiavenna e di Domossola: Volendo assicurarci che i sopraindicati Decreti ed ordini proibitivi delle merci inglesi e presunte inglesi siano stati generalmente ed esattamente eseguiti, e prevenire ogni ulteriore abuso in una materia interessante la ragione di Stato, non meno che la prosperità delle manifatture nazionali;

Noi in virtù dell'autorità che ci è stata delegata dall'Altissimo ed Augustissimo Imperatore **NAPOLEONE I.**, nostro onoratissimo Padre e grazioso Sovrano, abbiamo decretato ed ordinato quanto segue:

Art. I. Si procederà immediatamente

dagli Intendenti, o dai loro speciali Delegati alla visita, e ricognizione di tutte le mercanzie esistenti nelle Dogane e nei Magazzini delle diverse Dogane del Regno.

II. Detta visita e ricognizione di Merci sarà fatta coll'intervento del Proprietario, Spedizionario, o di chi le avrà in carico, e in difetto di alcuno di essi per mancanza o rifiuto vi assisterà un Delegato di Polizia. Dove non v'è, o non convenga di spedire un Delegato di Polizia, assisterà alla visita un Membro della Municipalità, che chiamato non potrà rifiutarsi.

III. Eguali visite e ricognizioni si eseguiranno in tutto il Regno dai Delegati degli Intendenti nelle Botteghe, Fondaci, Magazzini, e Case dei Commercianti. Il Delegato dell'Intendente dovrà esibire l'ordine di questi in iscritto.

IV. Nell'esecuzione delle dette visite i Delegati dell'Intendente dovranno essere accompagnati da un Delegato di Polizia e in difetto da un membro della Municipalità che, chiamato, non potrà ricusarsi.

V. Le predette visite non potranno essere eseguite che di giorno. Si osserveranno nel resto le forme e solennità prescritte dai Regolamenti.

VI. Degli atti di visita tanto nelle Dogane, quanto nelle Botteghe, Magazzini, e Case dei Commercianti verrà eretto processo verbale, che sarà sottoscritto da tutti gl'intervenuti.

VII. Le Merci riconosciute o riputate di fabbriche, o commercio inglese saranno immediatamente poste sotto sequestro.

VIII. Sono riputate di provenienza inglese tutte le Merci estere specificate

nell'art. 2. del Decreto di S. M. 10. giugno 1806, a meno che i detentori di esse non giustificino con prove positive maggiori d'ogni eccezione, che dette merci sono state introdotte anteriormente al Decreto 10. Giugno 1806, o se posteriormente, che lo furono nei modi, e termini prescritti da detto Decreto, e da quello delli 30. Settembre 1806, 12. e 18. gennaio 1807. non che dai Decreti Nostri 12. giugno detto anno, e 2. corrente.

IX. Le Merci di Fabbriche o di Commercio inglese tanto già introdotte nel Regno, e non notificate nei modi e termini prescritti dalli Decreti Nostri 10. dicembre 1806, 7. gennaio 1807, ed avviso della Direzione di polizia generale delli 15. detto, quanto introdotte posteriormente, saranno confiscate, ed i contravventori saranno inoltre assoggettati alle penali portate dall'art. 8. del Decreto 10. giugno 1806.

X. La disposizione del precedente articolo sarà applicata anche alle Merci di provenienza da' paesi amici o neutri introdotte posteriormente alla rispettiva pubblicazione dei Decreti 10. giugno 1806, e 18. gennaio 1807., come pare per le stesse merci introdotte per transito posteriormente ai Decreti 12. e 18. gennaio 1807., 12. successivo giugno, e 2. corrente, per le quali rispettivamente non venisse giustificato essersi osservate tutte le formalità dai medesimi Decreti stabilite.

XI. Le professioni daziarie, ed il pagamento medesimo del Dazio cui fossero state ammesse le merci, non dispensano dall'obbligo di presentare i ricapiti e le prove che siasi adempito alle formalità espressamente richieste dai precitati Decreti.

XII. In caso di contestazione sulla qualità delle Merci se ne trasmetterà il campione all'Amministrazione generale delle Dogane col rapporto dell'Intendente, e coi documenti influenti a determinare la provenienza della merce indipendentemente dal dubbio sulla sua qualità.

XIII. Sulle risultanze dei processi verbali, ed a misura che questi saranno compiti, l'Intendente in conformità dell'art. 3. del decreto 18. gennaio 1807. procederà agli atti, ed alla nozione economica cui fosse luogo, nel più breve termine possibile.

XIV. Contro qualunque contravventore avranno luogo indistintamente le penali della confisca delle merci, della multa, e della prigionia di mesi tre portata dall'art. 6. del Decreto di S. M. 10. giugno 1806.

XV. Il Ministro delle Finanze darà le disposizioni necessarie, onde la visita e ricognizione ordinata col presente Decreto abbia effetto contemporaneamente per quanto sarà possibile in tutto il Regno.

XVI. La medesima operazione verrà ripetuta di tempo in tempo d'ordine dello stesso Ministro, nelle Dogane, nei Magazzini, Fondaci, e case de' Commercianti.

XVII. Qualunque Commerciante richiesto dall'Intendente di presentarsi coi libri, e corrispondenza del suo negozio non potrà rifiutarvisi. L'Intendente, dove lo giudicasse necessario, potrà ordinare la copia, od estratti di detti libri, e corrispondenza nelle parti relative all'esecuzione del presente Decreto, e il Commerciante non potrà recusare di firmarli. Le risultanze di detti libri, o corrispondenze faranno

prova contro il Commerciante, non ostante qualunque altra risultanza in contrario.

XVIII. Qualunque collusione, ed anche qualunque negligenza degli Agenti delle Finanze sia nell'eseguimento delle visite, o ricognizioni prescritte, sia nella sorveglianza alle introduzioni delle merci proibite, sarà punita colla destituzione senza speranza di reinpiego in qualsiasi amministrazione pubblica, e saranno inoltre, se vi è luogo tradotti avanti le Corti di giustizia criminale.

XIX. I Prefetti, i Vice-Prefetti, i Regi Procuratori, i Tribunali, e i Giudici di Pace, il Prefetto di Polizia d'Olona, e il Commissario generale di Polizia nell'Adriatico, i Comandanti della Gendarmeria, gl'Ispettori della forza armata di finanza coopereranno con tutti i loro mezzi, secondo i rispettivi attributi all'eseguimento delle premesse disposizioni.

XX. Gl'Intendenti avranno speciale cura di far godere senza ritardo agli inventori delle merci proibite il premio di cinque sesti del valore delle merci invenzionate, e della multa eguale al valore medesimo a termini dell'art. 7. del Decreto 10. Giugno 1806.

XXI. I Ministri sono incaricati, ciascuno in ciò che lo riguarda, dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà pubblicato, ed inserito nel Bollettino delle Leggi.

Fatto a Monza nel Consiglio de' Ministri il dì 7. Ottobre 1807.

EUGENIO NAPOLEONE.

Pel Vice-Re

Il Consigliere Segr. di Stato,
L. VACCARI.

Altro dei 14.

NAPOLEONE per la grazia di Dio e per le Costituzioni, Imperatore, dei Francesi, Re d'Italia, Protettore della Confederazione del Reno:

Visti i Decreti Nostri dei 28 luglio 1806 e 11 gennaio 1807;

Sopra rapporto del Nostro Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. I. Le rescrizioni da emettersi in pagamento di parte del debito della Zecca e del Banco giro di Venezia sino alla concorrenza di venticinque milioni a termini del Decreto Nostro del 28 luglio 1806 avranno la stessa natura delle rescrizioni che si emettono in pagamento del debito arretrato negli antichi Dipartimenti.

II. Conseguentemente le rescrizioni per il debito della Zecca e del Banco giro di Venezia saranno ammesse in concorso delle rescrizioni provenienti dal debito pubblico degli altri Dipartimenti nel pagamento de' beni demaniali posti in questi ultimi Dipartimenti per la quota del prezzo determinata dai regolamenti attuali, e reciprocamente tanto le une quanto le altre di dette rescrizioni saranno ammesse nel pagamento de' beni demaniali posti nei Dipartimenti veneti di nuova aggregazione per la quota determinata dall'articolo seguente.

III. Nelle alienazioni dei detti beni all'incanto le rescrizioni saranno ammesse per un terzo del prezzo, e nelle alienazioni a trattativa per un quinto.

Questa disposizione non ha luogo che per i beni che verranno deliberati o

optati dopo la pubblicazione del presente Decreto.

IV. Allorquando coll'alienazione de' beni e l'esazione de' capitali ne' nuovi Dipartimenti veneti si sarà ritratta la somma di quaranta milioni in danaro appartenenti alla cassa d'ammortizzazione, l'alienazione de' beni demaniali in detti Dipartimenti si farà per un quinto in danaro e quattro quinti in rescrizioni, come negli altri Dipartimenti del Regno.

V. Finchè non si sarà verificato il caso contemplato nell'articolo precedente, la deduzione a titolo d'imposta prediale nell'alienazione di detti beni sarà regolata a danari diciannove per ogni scudo milanese di valor reale del fondo.

VI. Al versamento delle rescrizioni in pagamento de' beni posti nei Dipartimenti veneti è accordato il termine di un anno dalla data del contratto. Per i contratti che si faranno dopo il 1808, il termine non sarà che di mesi sei. Trascorsi detti termini, l'ammontare delle rescrizioni non versate sarà pagato in danaro.

VII. Ferma la disposizione dell'art. 24 titolo II. del Decreto Nostro 12 gennaio 1807, tutte le rescrizioni che sono, e saranno emesse con data posteriore al primo gennaio 1807 di qualunque provenienza siano, non dovranno in conformità in detto articolo 24 essere impiegate che nell'acquisto di beni demaniali, e quando non fossero versate in pagamento di essi beni fra due anni dalla data rispettiva, cessaranno d'aver alcun valore.

VIII. Il Nostro Ministro delle Finanze del Regno d'Italia è incaricato dell'

esecuzione del presente Decreto, che sarà pubblicato ed inserito nel Bollettino delle Leggi.

Dato dal Nostro Palazzo Imperiale di Fontainebleau, questo dì 28 settembre 1807.

N A P O L E O N E

Per l'Imperatore e Re,
Il Ministro Segret. di Stato,
A. ALDINI.

Treviso 13. Ottobre.

In data dei 9. corrente il sig. Nascimben Pro-Podestà ha saggiamente prevenuti gli abitanti di questa Comune acciò i valorosi russi che qui si attendono sieno ben accolti, e ben trattati nel lor soggiorno, tale essendo la espressa intenzione di S. A. I. l'amatissimo nostro Principe Vice-Re.

Con altro Avviso poi dell'istesso giorno il Pro-Podestà previene gli abitanti stessi, che se nel termine di giorni tre non faranno conoscere le forniture di casermaggio che contro indennizzazione sono disposti a somministrare per l'acquartieramento della truppa Russa, questa sarà distribuita nelle Case private.

Del resto questi russi che qui attendiamo da molto tempo sembra che non possano esser qui così presto, giacchè i bastimenti che sono andati sino a Corfù per levarli non sono partiti da Venezia che verso i primi del mese. Qui per altro si prendono saggiamente tutte le precauzioni, onde assicurare ai medesimi quell'accoglienza ch'è dovuta ai valorosi militari di una grande, ed amica nazione.

Discorso pronunciato dal Sig. Giacomo Costantino Beltrami, Giudice alla Corte di Giustizia Civile, e Criminale in Udine all'Installazione de' Giudici di Pace in una parte del Dipartimento, faciente funzioni di Regio Procuratore Generale, da noi promesso nel precedente Num. di questo Giornale pag. 688.

Le leggi positive sono il più pregievole, ed alto dono, che abbia fatto l'ingegno umano alla Società, cui non bastavano le sole Leggi naturali; l'Ordine Giudiziario, che costituisce l'osservanza di quelle, per cui proteggesi il diritto de' Popoli, per cui conservasi l'armonia in uno Stato, per cui mantensi la giustizia tra Cittadini, è la base principale su cui reggoni un Governo, e le proprietà, quindi l'esistenza, dell'uomo; ma viene meno, e la provvidenza delle prime, e l'importanza del secondo, se quelli, che sono prescelti, e proposti dalla Sovrana munificenza alla loro pura, prescritta esecuzione deviano dal sentiere, che vogliono si calchi di lui voleri, e Giustizia.

Da questo conoscete, Signor Giudice di Pace, con quanto zelo dovete corrispondere alla confidenza, di cui vi onora il Monarca, colla scelta ad uno de' più riguardevoli incarichi, e quanto fermi imprimervi dovete in cuore li alti doveri, ed i sublimi pregi, che l'accompagnano.

Li attributi, che esercitare dovete, giusta le Leggi, ed i regolamenti, svegliano nell'animo di chiunque conosce l'Ordine Giudiziario, le idee le più care, e le più importanti.

Un Giudice di pace, sotto di un aspetto, veste il carattere di tutore delle famiglie rimaste senza appoggio, di conciliatore fra Cittadini, che hanno pretese opposte, onde illuminarli sopra i loro veri interessi, ed evitare loro i scogli, e le conseguenze di una passione rovinosa, o di una norma, mal veduta, di Giustizia.

Il Giudice di pace sotto un altro aspetto, rattempera in parte quelli arbitri, che è pur necessario di tollerare nell'affari di Polizia, e presta sue cure, sì per prevenire, che per arrestare lo scoppio de' delitti; e sotto questo rapporto è uno de' primi tutori della pubblica sicurezza.

Da esso sopiscansi le risse, e le inimicizie; sotto li auspici della sua vigilanza dorme tranquillo l'isolato agricoltore, viaggia sicuro il Pellegrino, dai suoi attenti pii uffici vede represso il potere abusivo, la malversazione delli amministratori delle proprie sostanze l'orfano

pupillo, e rientra soventi ne' suoi diritti, la vedova oppressa, mercè la mediazione sua, senza incontrare li eterni cavilli, di eterno processo.

La posizione del Giudice di pace è una delle più importanti nell'ordine del Governo.

Collocato fra i primi custodi, ed agenti proposti a stogliere i delitti, le contravvenzioni, ed i Tribunali, che con forme solenni devono decidere della sorte degli imputati, egli eseguisce una parte importantissima nell'amministrazione della Giustizia.

Quanto più egli è in contatto toglie accidenti giornalieri, quanto la sua sfera territoriale è da lui sorvegliata, tanto più rapide possono essere le sue operazioni, e la riuscita de' giudizi penali è esatta, pronta tanto, quanto è scrupoloso il modo, grande il zelo con cui eseguisce le sue funzioni.

L'impunità, o la punizione dipende dalla sua o trascuratezza, o vigilanza, dalla sua pazienza, o fermezza integerrima, dalla sua imparzialità, o dalla sua abilità.

D'ordinario i Tribunali superiori, non travagliano, che sopra i materiali, che egli loro somministra, e l'esercizio della Giustizia punitrice rimane deluso, se egli lascia sfuggire l'occasione, che più non torna, di cogliere un imputato, che si sottrae, le tracce sfuggevoli di un fatto criminoso.

Questo quadro, che per se stesso fa sentir quanto importanti, e preziose alla ragion pubblica sieno le funzioni del Giudice di pace, fa pure ad un tempo sentire, quanto grande sia la responsabilità, che egli incontra, e verso il Governo, e verso la Nazione.

Egli è nella imparzialità, e rettitudine delle vostre decisioni, nella scrupolosamente severa indagine, onde sorprendere il delitto ne' suoi più cupi nascondigli, che il Sovrano ripone le proprietà, la sicurezza de' suoi Popoli. Un deposito sì sacro fa vostro cuore vi fa conoscere, quanto illibato, e puro debba essere l'esame di loro contese, quanto ponderate, e sante vostre opinioni, quanta da voi attendono vigilanza le punitrici Leggi, e la società.

Eguale deve essere all'importanza della vostra carica, il vostro studio, il vostro zelo per disimpegnarla con onore.

Non avvi dubbio, che lo parli ad uom filantropo, e probo, ad un Magistrato illuminato e saggio; alto sacro alla vostra equità, almerli vostri venerazione; hanno speme non vana

di felicità in vostro sano intendimento, ne vostri santi giudizj, li abitanti (di cui oso essere l'interprete) del Circondario, che la vostra Giurisdizione abbraccia, ma mortale, quindi suscettibile di passioni, e d'inganno, non sdegnate alcuni avvertimenti figli di puro zelo, e di maestra esperienza.

Nemico acerrimo, e cauto contro sua possa combattete maligna prevenzione, che scaltro adulator, e reo calunniatore tentasse infiggere con ingegnosi modi nell'anima vostra. Di tali perniciosi mostri, flagello della società, potete infetto ogni angolo del mondo che dicono incivilito, e polizzato, ma più ancora le Curie, Sig. Giudice di pace.

Vegliate attento alla condotta de' subordinati, di cui alcuni metton soventi loro obbrobriosi maneggi sotto l'ombra del nome del Magistrato, che incuria, o mal' avveduta fiducia diverte dai propri attributi; Alla condotta della Gendarmeria; Questa assolutamente nuova al nuovo sistema giudiziario, ed ignara al quanto dello scrupoloso contegno, con cui vuole la Legge si regge, trovi in voi rettore, e duce d'ogni sua operazione, e tolgano ogni arbitrio vostre sagge istruzioni. La Legge, volendo ufficiale di Polizia un'ufficiale di quella la pone sotto la ispezione, sotto la sorveglianza immediata del Regio Procuratore Generale, di questo fungendo io oggi le veci, alla vostra efficacemente l'affido. Fate, che cessi omai il delitto in chi deve scoprirlo, sorprenderlo, arrestarlo, più tosto, che autorizzarlo con scandaloso operare.

Sia d'esempio, se non dovuta condotta, meritata punizione.

Conosca il Pubblico (che soventi più giusto Giudice, giudica, attento espiando le azioni del Magistrato, e cui vuole il buon Governo giusta soddisfazione), che la Legge è eguale per tutti, e più severa ancora per quelli, che abusando del potere, che loro affida, traggono forza, e violenza, dal maliziosamente interpretarla, o dal profanamente nominarla troppo.

Fatto schiavo della Legge, e sacro a Temide, che a voi affida le sue bilancie, pesate con morsale giustizia li diritti, e le ragioni dell'uomo, e fate, che all'aspetto di vostra equità si conforti, esperi il probò, s'emendi, o tremi il malvaggio, a quello d'un giusto rigore.

Non oltrepassate, ma fermi state nella linea di demarcazione, di vostre rispettive competenze; di queste la conoscenza, e la scrupolosa osservanza, costituiscono l'armonia delle cose,

tolgono l'anarchia, e l'abuso del potere circoscritto; aditano al Magistrato, nonchè alle Autorità tutte il vero oggetto de' loro rispettivi attributi.

Sig. Giudice di pace, nel nuovo ordine di cose a voi tocca di far amare coll'esempio delle vostre virtù personali, e col restringer al solo giusto l'esercizio del potere discrezionale, che vi vien lasciato, il sistema, che tanto saggiamente dispone del destino, e delle fortune de' Cittadini, o per dir meglio, uno dei più grandi benefizj del nostro Monarca benefico, il Grande, l'Immortale NAPOLEONE, che ha elevata l'Italia a nuovi destini.

Verso di lui, e verso il Principe EUGENIO, che lo rappresenta dovete promuovere le benedizioni, ed i voti figli della gratitudine, e dell'obbedienza.

Tributi porgete di riconoscenza, dovuta tanto, col secondare, con ogni vostra possa, sue preziose cure, all'impareggiabile supremo Magistrato del Regno, il Gran Giudice Ministro della Giustizia, che non solo seppe trarre (sotto gli auspicj di sì Grande Motore) dal profondo caos, in cui viveva sepolto da tant'anni, l'antica Italia Giustisprudenza, ma di facilitare, infatigabile adoprarsi colle sue luminose quotidiane istruzioni all'inesperto ancora subalterno Magistrato la retta esecuzione delle sublimi Leggi salutari, che di quella sono figlie.

Sia presagio felice di vostra scrupolosa condotta, in sì ardua carriera, il Giuramento voluto dalla Legge, che a nome del Governo vi chiedo prestate nelle mie mani.

Prezzi medj dei Grani.

		Valuta Veneta		Valuta Italiana	
		Lire	Soldi	Lire	Centes.
Sabbato 17. Ottob.					
Formento	St. 1	26	12	13	62
Avena	— St. 1	19	10	9	99
Segala	— St. 1	18	—	9	21
Orzo	— St. 1	38	2	19	51
Sorgoturco	St. 1	15	—	7	68
Sorgorosso	St. 1	8	11	4	39
Fasioli	— St. 1	—	—	—	—
Miglio	— St. 1	16	16	8	60